

CIRCOLARE N. 6/2018

del 19 settembre 2018

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Il D.P.C.M. 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 170 del 24 luglio 2018, attua il **credito di imposta** riconosciuto, a regime, dall'articolo 57-bis del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti incrementali in **campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online**, e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**.

Con provvedimento del 31 luglio 2018 del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il modello di comunicazione telematica, con le relative istruzioni, per la fruizione del bonus pubblicità.

Condizione necessaria per accedere al credito d'imposta	Aver realizzato nell'anno X investimenti in campagne pubblicitarie: <ul style="list-style-type: none"> - sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; - sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; il cui ammontare superi di almeno l'1% l'ammontare degli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, ovvero sullo stesso tipo di canale informativo, effettuati nell'anno X-1 (<u>Investimenti incrementali</u>).
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese. - Lavoratori autonomi. - Enti non commerciali.
Investimenti agevolabili	Investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, e nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. <p><u>Sono escluse</u> dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari (ad esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo).</p>
Misura del beneficio	Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, start-up innovative. Tuttavia, la maggiorazione al 90% è in attesa dell'approvazione della maggiorazione da parte della Commissione Europea.

WWW.CARNELUTTI.COM

NEW YORK

551 Madison Avenue, New York
NY 10022
Tel: +1 212 391 4400
Fax: +1 212 391 2035
info@aemcarnelutti.com

MILANO

Via Principe Amedeo, 3
20121 Milano
Italia
Tel: +39 02 65585 1
Fax: +39 02 65585 585
C. F. e P. IVA 12293530155

ROMA

Via Condotti, 91
00187 Roma
Italia
Tel: +39 06 69670 1
Fax: +39 06 69295 278

	<p>Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.</p>
Aspetti fiscali	<p>Le spese per l'acquisto di pubblicità si considerano sostenute secondo le regole generali di competenza previste dall'art. 109 del TUIR e sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.</p> <p>Il beneficio è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.</p>
Controlli	<p>La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione. L'art. 4 del D.P.C.M. 90/2018 prevede un controllo preventivo sull'effettuazione delle spese che originano il beneficio, che deve risultare da un'attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.</p>
Modello per la presentazione telematica	<p>Le comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.</p> <p>Il modello deve essere utilizzato per presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, in cui sono indicati i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato • La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che deve essere presentata per dichiarare l'effettiva realizzazione nell'anno agevolato degli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta inviata in precedenza. <p>Nella comunicazione devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi del soggetto beneficiario e del rappresentante firmatario della comunicazione; - i dati degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nell'anno di riferimento della domanda (da indicare separatamente i costi per le due tipologie di media); - il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente; - l'incremento degli investimenti su ognuno dei due media; - l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media.

	<p>Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 €, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste); - di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Termini di presentazione	<p>La comunicazione per l'accesso al credito di imposta è presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.</p> <p>La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio dell'anno successivo.</p>
Credito d'imposta effettivamente fruibile	<p>Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.</p> <p>L'ammontare del credito effettivamente fruibile, dopo l'accertamento degli investimenti effettuati, è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati (trasmessi dai richiedenti).</p>

Investimenti incrementali: dubbi interpretativi – Il presupposto dell'investimento incrementale è sancito ineludibilmente dalla norma ai fini della concessione del beneficio. Il D.P.C.M. nulla dispone riguardo ai soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio e riguardo ai soggetti che, nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto, non abbiano effettuato investimenti pubblicitari. Tali fattispecie hanno fatto sorgere contrasti interpretativi.

Ad avviso del Consiglio di Stato (Parere n.1255/2018), tali soggetti non hanno diritto a spese agevolabili in mancanza proprio del termine di raffronto consistente nell'ammontare degli investimenti effettuati nella precedente annualità. Sul punto, tuttavia, è auspicabile un chiarimento interpretativo, anche alla luce delle modalità di calcolo di altri incentivi fiscali che, diversamente, riconoscono la spettanza del credito in relazione all'intero incremento della spesa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - Anno in corso

Investimenti agevolabili

1) Gli investimenti effettuati **dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017** esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, se di valore almeno dell'1% superiore agli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2016;

2) gli investimenti effettuati su stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **effettuati dal 1° gennaio 2018**, se di valore almeno dell'1% superiore agli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.

Termini di presentazione del modello

Investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	22 settembre - 22 ottobre 2018 nella sola modalità “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
Investimenti effettuati o da effettuare a partire dall'1 gennaio 2018	22 settembre - 22 ottobre 2018 “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” 1° gennaio - 31 gennaio 2019 “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”

Comunicazione del credito d'imposta fruibile

Entro il 21 novembre 2018, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri formerà l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta per gli investimenti relativi all'anno di imposta 2018 con indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento degli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 sarà disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul sito istituzionale.

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.